ALLEGATO "O" [1]

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE CATEGORIE

PARTE I [2]
(Modalità di accesso all'impiego regionale, requisiti generali, bando di concorso, svolgimento delle prove concorsuali, composizione delle commissioni esaminatrici e adempimenti delle stesse)

Punto 1
(Modalità di accesso)

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge di organizzazione, la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 202, mediante:

a) concorso pubblico per esami o per titoli ed esami, per corso-concorso o per procedura comparativa, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale della relativa area di inquadramento, avvalendosi anche di sistemi automatizzati inclusi quelli diretti alla realizzazione delle prove preselettive e con gestione delle domande e delle comunicazioni tramite il Portale INPA ai sensi del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche;

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai competenti uffici che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 202, comma 3, sono definite le percentuali dei posti da ricoprire attraverso ogni singola procedura di cui al comma 1.

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, assicurando la digitalizzazione del procedimento, la gestione tramite il Portale INPA e l'adozione delle misure previste dall'art. 4 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche.

4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

---

[1] Allegato modificato dall'articolo 11 del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90. Per utile coordinamento si riporta il comma 4 dell'articolo 13 recante "Disposizioni transitorie", del R.R. 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90:
4. Le modifiche apportate dal presente regolamento all'articolo 181 e agli allegati L e O del r.r. 1/2002 si applicano alle procedure selettive concorsuali e comparative bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Allegato precedentemente modificato:
- dall'art. 7 del r.r. 22 luglio 2022, n. 8, pubblicato sul BUR Lazio 26 luglio 2022, n.62;
- dall'art.10 del r.r. 23 luglio 2021, n.14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n. 74;
- dall'art. 20 del r.r. 19 marzo 2021, n.4, pubblicato sul BUR Lazio 23 marzo 2021, n.29;
Allegato in precedenza sostituito dall'art. 5, comma 1, del Regolamento regionale 16 marzo 2020, n. 9, pubblicato su BUR Lazio 19 marzo 2020, n.29.

[2] Parte I sostituita dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90.

Punto 2
(Requisiti generali)

1. Possono accedere all'impiego regionale i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore al limite massimo per il collocamento a riposo. Qualora la natura del servizio o oggettive necessità lo richiedano, l'amministrazione regionale può prevedere limiti massimi di età per la partecipazione al concorso da indicare nel bando;
c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
f) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
g) titolo di studio prescritto dal bando.

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali l'amministrazione regionale può prescrivere ulteriori requisiti.

3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono essere posseduti fino alla conclusione delle procedure concorsuali e alla stipula del contratto di lavoro.

Punto 3
(Titoli di studio)

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono i seguenti:

a) Area degli Operatori: assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) Area degli Operatori Esperti: assolvimento dell'obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale;
c) Area degli Istruttori: scuola secondaria di secondo grado;
d) Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – EQ: laurea (triennale, specialistica, magistrale oppure diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999), eventualmente accompagnata da iscrizioni ad albi professionali.

2. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea sono ammessi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Punto 4
(Bando di concorso)

1. Le procedure di reclutamento di cui al punto 1, comma 1, sono bandite con determinazione del direttore regionale competente in materia di personale.

2. Il bando di concorso deve indicare:
   a) il termine e le modalità di presentazione delle domande, esclusivamente tramite il Portale unico di reclutamento INPA di cui all'articolo 35-ter del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche;
   b) l'eventuale ricorso a forme di preselezione in relazione al numero delle candidature;
   c) le materie oggetto delle prove scritte e orali e il contenuto di quelle pratiche;
   d) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;
   e) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego;
   f) i titoli culturali e professionali valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, nel caso di concorso per titoli ed esami;
   g) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e i termini e le modalità della loro presentazione;
   h) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, le percentuali dei posti riservati al personale interno;
   i) le misure, fermo restando quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per assicurare ai soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi ai sensi della normativa vigente;
   l) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e la rappresentatività dei generi nell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche, ai fini dell'eventuale attivazione del relativo titolo preferenziale.

3. Il bando di concorso per l'accesso alle aree, prevede l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.

4. Nel bando può essere previsto il versamento di un contributo di partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Il bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione e sul Portale unico di reclutamento INPA.

6. Con determinazione motivata del direttore regionale competente in materia di personale è disposta in ogni momento la esclusione dal concorso, anche successivamente alla conclusione dello stesso, per difetto dei requisiti prescritti.

Punto 5
(Presentazione delle domande di ammissione)

1. Il bando di concorso indica la modalità di presentazione della domanda di ammissione, esclusivamente tramite il Portale unico del reclutamento INPA, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il termine

perentorio previsto dal bando, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso sul Portale INPA, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche.

2. La domanda deve essere redatta riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Per le domande presentate tramite INPA, è necessaria l'identificazione digitale (SPID/CIE/CNS, eIDAS).

3. Le comunicazioni che avvengono tramite il Portale INPA, si intendono validamente effettuate con la loro pubblicazione nell'area riservata del candidato, restando a carico dell'interessato l'onere di verificare tempestivamente le notifiche e le informazioni rese disponibili sulla piattaforma. L'amministrazione non risponde di omissioni dovute a mancata consultazione del Portale o a malfunzionamenti dei dispositivi del candidato.

Punto 6
(Categorie riservatarie e preferenze)

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, ivi compresa la riserva a favore del personale dipendente della Giunta regionale, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, nel rispetto dell'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative in materia.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono quelle indicate dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.

Punto 7
(Svolgimento delle prove)

1. Il diario delle prove, sia scritte che orali, deve essere comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, mediante pubblicazione sul Portale INPA, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche, sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti.

2. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno, mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Gli esiti delle prove scritte e l'elenco degli ammessi alla prova orale sono pubblicati sul Portale INPA, sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati, che viene pubblicato sul Portale INPA e sul sito istituzionale della Regione.

Punto 8
(Concorso per esami)

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e in una prova orale, comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze e delle capacità logico tecniche, comportamentali nonché manageriali, come specificate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i profili professionali dell'Area degli Istruttori e dell'Area degli Operatori Esperti, in almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e in una prova orale comprendente anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando e delle applicazioni informatiche più diffuse. Per i profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso stabiliscono che le prove scritte per l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione consistano in un elaborato o in una serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato. Per i profili professionali delle aree inferiori, il bando di concorso relativo stabilisce che le prove scritte consistano in un elaborato o in una serie di quesiti a risposta sintetica o in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione può essere affiancata anche da aziende specializzate per l'elaborazione, lo svolgimento delle prove e la correzione automatizzata.

3. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale, ricorrendo, ove necessario, all'utilizzo di sistemi digitali e procedure automatizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche. Il bando, in ragione del numero dei posti messi a concorso, indica i presupposti del ricorso alla prova preselettiva. I contenuti della prova nonché le modalità di

espletamento sono disciplinati dal bando di concorso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che avranno superato la prova preselettiva secondo quanto previsto dal bando.

4. Nelle procedure concorsuali di accesso alle qualifiche non dirigenziali sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale, con almeno cinque anni di anzianità nell'area precedente a quella prevista dal bando di concorso.

5. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Punto 9
(Concorso per titoli ed esami)

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente, suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi; il bando indica i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.

2. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche.

3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dai punti 7 e 8.

4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Punto 10
(Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi, previste dalle presenti disposizioni, sono nominate con determinazione del direttore competente in materia di personale.

2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera e), del d.lgs. 165/2001, da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, i componenti dell'organo di direzione politica, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Nel rispetto del principio della parità di genere, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità dell'articolo 57, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001. Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione: da un magistrato o avvocato dello Stato o da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato, o da un professore di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere con funzioni

di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o da un Dirigente;

b) per i concorsi per l'Area degli Istruttori e per l'Area degli Operatori Esperti: da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato, con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

c) per le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche: da un dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione o equiparato con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente all'Area degli Istruttori.

3. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul portale InPA e sul sito web della Regione contestualmente alla graduatoria finale.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

5. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni e per materie speciali, ivi compresi i professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto, e gli specialisti in psicologia e risorse umane ove previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del DPR 487/1994 e successive modifiche.

7. I componenti esterni all'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati tra gli iscritti nell'Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all'allegato O bis. La scelta dei componenti interni in servizio nell'amministrazione regionale delle commissioni esaminatrici di concorso nonché la scelta dei componenti esterni delle commissioni medesime da individuare tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, avvocati dello Stato e professori di ruolo di università statali o equiparate è effettuata con la determinazione di cui al comma 1, su designazione dell'amministrazione di appartenenza per i componenti esterni.

8. Fino alla completa operatività dell'Elenco regionale dei Commissari di concorso di cui all'allegato O bis, l'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso è effettuata con la determinazione di cui al comma 1.

9. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un dipendente

dell'amministrazione appartenente almeno all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ) e costituita da due dipendenti appartenenti almeno all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ) e da un segretario scelto tra dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori o all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ), in modo da assicurare comunque che i componenti dei comitati di vigilanza appartengano a un'area professionale non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito.

Punto 11
(Cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice)

1. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Punto 12
(Adempimenti della commissione)

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile. La commissione prepara tre tracce ovvero tre serie di quesiti a risposta sintetica o valida tre serie di test bilanciati a risposta multipla per ciascuna prova scritta. Le tracce e le serie di quesiti e test sono segrete, elaborate in modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della prova da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

3. In ogni fase della procedura la commissione addotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei test delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla direzione competente in materia di personale. La Regione pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.

5. Successivamente all'espletamento delle prove orali, la commissione effettua la valutazione dei titoli, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e trasmette i verbali dei lavori unitamente alla graduatoria finale al direttore regionale competente in materia di personale ai fini della relativa approvazione con proprio atto, da pubblicarsi sul Portale INPA, sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Punto 13
(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale InPA da parte dell'amministrazione destinataria della istanza di accesso.

Punto 14
(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. Gli elaborati sono redatti di norma in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

2. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati con dottrina e giurisprudenza e autorizzati dalla commissione e i dizionari.

3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

4. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Punto 15
(Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina)

1. A seguito dell'espletamento della prova orale, la Regione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico di reclutamento INPA uno specifico avviso, indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale

attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.

Punto 16
(Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie)

1. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal punto 6.

3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Le graduatorie dei concorsi sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale della Regione e sul Portale unico di reclutamento INPA. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

5. La graduatoria finale del concorso resta vigente per il termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 ter, del d. lgs 165/2001 e successive modifiche.

Punto 17
(Assunzioni in servizio)

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione e sono assunti in prova, con atto del direttore competente in materia di personale, nel profilo professionale dell'area per il quale risultano vincitori.

2. Il vincitore o l'idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo documentato e accordato dalla Regione Lazio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo documentato e accordato dalla Regione Lazio, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Punto 18
(Compensi)

1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorso viene corrisposto un compenso base pari a €. 400,00.

2. Il compenso previsto dal comma 1 è aumentato del 20 per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotto della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

3. Ai componenti dalle commissioni esaminatrici, ivi compreso il segretario, compete un gettone di presenza, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, di importo pari a €. 150,00.

4. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.

6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto il compenso previsto nel comma 1.

7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall'allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lett. a) e b) e paragrafo G, numero 31, lett. a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti ai commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.

9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente per ciascun componente, gli ottomila euro. 10. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.

Punto 19
(Assunzioni mediante i competenti uffici ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987 e successive modifiche)

1. Le assunzioni per le aree ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avvengono sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento, formate ai sensi dell'articolo 16 della l. 56/1987 e successive modifiche, con le modalità di cui al d.p.r. 487/1994 e successive modifiche.

Punto 20
(Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante i competenti uffici ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche)

1. Le assunzioni obbligatorie presso la Regione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, mediante i competenti uffici ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche, avvengono secondo le modalità di cui al d.p.r. 487/1994 e successive modifiche.

PARTE II ([3])
(Validità ed utilizzo delle graduatorie dei concorsi)

Punto 21
(Validità delle graduatorie)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale rimangono vigenti per il termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5 ter, del d. lgs 165/2001 e successive modifiche.

Punto 22
(Accordi con altre amministrazioni)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 21 e della normativa vigente in materia, l'amministrazione regionale può effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi vigenti approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le amministrazioni interessate.

2. L'utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni ai fini dell'assunzione di idonei è effettuato nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale.

3. L'assunzione degli idonei di graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre amministrazioni può avvenire a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato fermo restando, in tal caso, la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria di altra amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.

Punto 23
(Requisiti dell'accordo)

1. Dell'accordo per l'utilizzo della graduatoria concorsuale vigente approvata da altra amministrazione è dato atto in apposito provvedimento del Direttore competente in materia di personale e può essere adottato anche successivamente all'approvazione della graduatoria medesima.

2. L'accordo deve individuare:
   a) la durata;
   b) il numero di assunzioni consentite;
   c) le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra le amministrazioni.

Punto 24
(Condizioni di utilizzo delle graduatorie)

1. L'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni deve essere preceduto dall'esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34 bis del decreto legislativo n.165/2001.

2. Le graduatorie a tempo determinato possono essere utilizzate solo a favore dei vincitori.

---

[3] Parte II sostituita dall'articolo 11, comma 1, del Regolamento regionale 9 novembre 2026, n. 21, pubblicato sul BUR Lazio 10 novembre 2026, n. 90.

3. È richiesto il previo consenso scritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria e interessato all'assunzione a tempo indeterminato o determinato, in ordine alla disponibilità ad essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso una amministrazione diversa da quella presso cui ha effettuato la procedura concorsuale.

4. L' area di inquadramento, il profilo professionale e il regime giuridico del posto che si intende ricoprire deve essere del tutto corrispondente a quello dei posti per i quali sia stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, senza considerare il livello economico all'interno dell'area.

Punto 25
(Criteri di scelta dell'amministrazione pubblica)

1. La scelta dell'amministrazione con la quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei di graduatorie vigenti avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) criterio "territoriale" in base alla vicinanza geografica dell'amministrazione;
b) criterio "cronologico" da applicare in via sussidiaria rispetto al criterio di cui alla lettera a): nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizione della stessa area, profilo professionale e regime giuridico rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria in corso di validità approvata in data più recente rispetto alle altre, con riferimento all'annualità di approvazione;
c) criterio "residuale" da applicare in via sussidiaria rispetto al criterio di cui alle lettere a) e b): nel caso di più graduatorie disponibili aventi le medesime caratteristiche riportate ai precedenti punti a) e b) le stesse sono utilizzate a scorrimento, preferendo il candidato idoneo meglio collocato in base all'ordine di graduatoria.

Punto 26
(Procedimento)

1. Al fine di individuare la graduatoria da utilizzare a norma del precedente punto 24, è stabilito il seguente procedimento:

a) il direttore competente in materia di personale procede a formulare espressa richiesta alle amministrazioni secondo l'ordine del criterio "territoriale" di cui al punto 25, comma 1, lettera a), al fine di verificare la disponibilità delle medesime amministrazioni all'utilizzo, da parte della Regione Lazio, di proprie graduatorie in corso di validità, ovvero in corso di formazione e utilizzabili in base alla normativa vigente, per la copertura di posti appartenenti alla medesima area, profilo professionale e regime giuridico rispetto a quelli che l'amministrazione regionale intende ricoprire mediante la suddetta modalità di reclutamento, nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale;
b) alle amministrazioni detentrici delle graduatorie in corso di validità ovvero in corso di formazione individuate ai sensi della precedente lettera a) è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per comunicare la propria disponibilità in merito all'utilizzo della propria graduatoria;
c) in caso di graduatoria già approvata e in corso di validità, ai soggetti utilmente ivi collocati è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per comunicare la propria disponibilità in ordine all'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato, fermo restando che l'utilizzo a tempo determinato di unità utilmente collocate in graduatorie di altre amministrazioni non pregiudica la posizione dell'idoneo o vincitore nella graduatoria dell'ente detentore della stessa.

2. La chiamata degli idonei segue necessariamente l'ordine della graduatoria.

Punto 27
(Autorizzazione ad altri enti all'utilizzo di graduatorie della Regione Lazio)

1. Le richieste di utilizzo, da parte di altre amministrazioni, di graduatorie a tempo indeterminato vigenti nella Regione Lazio ed utilizzabili in base alla normativa vigente, sono valutate dal direttore competente in materia di personale.

2. L'utilizzo della graduatoria è disciplinato da apposito accordo tra il direttore competente in materia di personale e l'amministrazione richiedente nel rispetto di quanto previsto nei precedenti punti 22 e 23.

3. Gli idonei che non accettano le proposte di assunzione da parte dell'amministrazione che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti dalla Regione Lazio.

PARTE II bis ([4])
(Procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale interno di ruolo)

Punto 28 bis
(Condizioni per l'attivazione delle procedure di progressione tra le categorie)

1. La Regione, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità alla normativa vigente in materia, può attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, procedure selettive e comparative per la progressione tra le categorie o progressioni verticali, riservate al personale di comparto di ruolo.

2. Il numero di posti destinati alle progressioni verticali è individuato nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito di quelli previsti nel medesimo piano dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione delle progressioni verticali determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno.

Punto 28 ter
(Avvisi per le progressioni verticali)

1. La Regione bandisce le procedure di selezione per le progressioni verticali, mediante uno o più avvisi interni, nei quali sono indicati, in particolare:
a) le specifiche posizioni di lavoro cui è riservata la selezione, nel rispetto delle previsioni del piano triennale dei fabbisogni di cui al punto 28 bis;
b) i requisiti per la partecipazione alle progressioni verticali, nel rispetto di quanto previsto al punto 28 quinquies;
c) le modalità di presentazione delle domande;
d) l'eventuale punteggio minimo nella valutazione dei curricula e dei titoli per accedere al colloquio;
e) i contenuti del colloquio;
f) le priorità in caso di parità di punteggi.

---

[4] Parte aggiunta dall'art. 10, comma 1, del r.r. 23 luglio 2021, n. 14, pubblicato sul BUR Lazio 27 luglio 2021, n. 74.

Punto 28 quater
(Commissione esaminatrice)

1. Per ogni procedura selettiva la valutazione dei candidati è effettuata da una commissione esaminatrice nominata dal direttore regionale competente in materia di personale con le modalità previste nel paragrafo D, numero 17, dell'allegato H, in quanto compatibili. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario amministrativo di categoria D. La commissione, nella seduta di insediamento, prima dell'esame delle candidature pervenute, definisce una griglia di criteri di valutazione in conformità ai requisiti previsti dall'avviso. La commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso un esame comparativo dei curricula, comprensivo della valutazione dei titoli, rispetto ai requisiti previsti dall'avviso nonché alla griglia di criteri ed effettuando i colloqui previsti dal punto 28 sexies.

Punto 28 quinquies
(Requisiti per la partecipazione alle progressioni verticali)

1. Possono partecipare alle procedure selettive di cui al punto 28 bis i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella ricercata;
b) avere maturato un'anzianità minima di servizio, sia a tempo indeterminato che determinato, all'interno della Regione e nella categoria di cui alla lettera a), non inferiore a 36 mesi per le progressioni in B e in C, non inferiore a 48 mesi per le progressioni in D;
c) essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno per la categoria e il profilo per il quale è indetta la selezione nonché di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso;
d) valutazione positiva ottenuta nei tre anni precedenti l'avviso.

2. Non possono partecipare alle procedure selettive i dipendenti che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Punto 28 sexies
(Svolgimento delle procedure selettive per le progressioni verticali)

1. Le procedure selettive per le progressioni verticali si articolano in un esame comparativo dei curricula rispetto ai requisiti previsti dall'avviso, comprensivo della valutazione dei titoli posseduti e nello svolgimento di colloqui con ciascun candidato.

2. Il colloquio è finalizzato alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, ad accertare la capacità di sviluppare ragionamenti complessi e di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti nonché a valutare eventuali altre attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire nonché le motivazioni individuali.

3. Nella valutazione del colloquio e dei titoli sono attribuibili massimo 70 punti così suddivisi:
a) per il colloquio: fino a punti 25
b) per la valutazione comparata del curriculum, comprensiva della valutazione dei titoli: fino a punti 45.

Punto 28 septies
(Criteri per la valutazione comparativa dei titoli)

1. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:
a) titoli di servizio: fino a 10 punti. È valutata l'attività svolta con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso la Regione nella categoria di riferimento, attribuendo p.2 ogni 365 giorni;
b) curriculum personale: fino a 35 punti. In questa categoria di titoli sono valutati:

1) fino a punti 25:
   i. Laurea Triennale punti 3;
   ii. Laurea Specialistica o Laurea Magistrale punti 3;
   iii. Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea di cui al vecchio ordinamento universitario punti 6;
   iv. Dottorato di ricerca punti 4,5;
   v. Specializzazioni post lauream punti 3,5;
   vi. Master post lauream punti 2,5;
   vii. Abilitazioni punti 2,5;

2) fino a punti 6: l'aver svolto incarichi e specifiche esperienze lavorative, anche nel settore privato, di particolare rilievo in relazione ai posti oggetto di selezione;

3) fino a punti 1: il superamento di precedenti selezioni, con esclusivo riferimento a selezioni o concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di medesima categoria e profilo rispetto ai posti messi a selezione;

4) fino a punti 3: la valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni, intendendosi per positiva la valutazione pari o superiore al novanta per cento in ciascuno degli anni di riferimento.

Punto 28 octies
(Pubblicità)

1. Gli avvisi relativi alle presenti procedure di progressione verticale sono pubblicati sulla INTRANET della Regione e sul sito web alla sezione trasparenza.